



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 898 / 2021

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA NUOVA ECOLOGICA 2000 SRL ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI FOSSO' (VE) - VIA VII STRADA N. 9 - RINNOVO

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.lgs 03.09.2020 n.116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- vi. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- vii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- viii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- ix. la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;;
- x. l’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- xiii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xiv. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xv. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xviii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xx. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche".
- iv. la deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 – Piano tutela delle acque (pubblicata sul B.UR n. 100 del 08.12.2009), ma già poste in salvaguardia con Deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.UR. n. 88 del 27.10.2009, ed in particolare il Capo IV;
- v. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

Premesso:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli individuato a seguito di atto di nomina del 29 giugno 2020 ed il collaboratore all'istruttoria Maria Ranieri non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

Rammentato che:

- i. il Consiglio di Stato Sezione IV, con Sentenza n. 1229 del 28.02.2018, ha sollevato dubbi sulla legittimità dei provvedimenti rilasciati dalla Regione o dagli Enti da questa delegati di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” ai sensi dell'art. 184 – ter del D.Lgs 152/2006;
- ii. la Regione del Veneto, con nota acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 16574 del 06.03.2018, ha invitato le Amministrazioni Provinciali del Veneto e la Città metropolitana di Venezia a sospendere in via cautelativa ogni valutazione inerente i procedimenti in itinere per il rilascio di autorizzazioni, ex art. 208 del Testo Unico Ambientale, di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”;
- iii. con la medesima nota acquisita con prot. n. 16574 del 06.03.2018 la Regione del Veneto ha comunicato di aver richiesto alla Conferenza delle Regioni la convocazione urgente di un tavolo tecnico per valutare soluzioni condivise a livello nazionale da sottoporre al competente Ministero in merito ai dubbi di legittimità dei

provvedimenti di cessazione della qualifica di rifiuti “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, rilasciati dalle Regioni o dagli Enti da queste delegati, sollevati dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione n. 1229 del 28.02.2018;

- iv. con nota acquisita con prot. n. 18837 del 13.03.2018 la Regione del Veneto ha comunicato che il sopraccitato incontro interregionale è stata convocato per il 26.03.2018;
- v. con nota prot. n. 32387 del 02.05.2018 questa Amministrazione ha richiesto alla Regione del Veneto aggiornamenti in merito a quanto comunicato con nota acquisita con prot. n. 16574 del 06.03.2018, al fine di dar seguito ai procedimenti in corso, con particolare riferimento alle istanze di rinnovo, per le quali viene effettuata la rivisitazione dell’attività autorizzata, ai sensi dell’aggiornamento agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti nel frattempo autorizzati previsto dall’art. 16 c. 2 dell’allegato A al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015;
- vi. con nota acquisita con prot. n. 38028 del 22.05.2018 la Regione del Veneto ha evidenziato ancora la mancanza di indirizzi chiari ed inequivocabili da parte dello Stato utili a definire il percorso amministrativo più corretto da adottare per riconoscere la qualifica di rifiuti “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184 ter del Testo Unico Ambientale;
- vii. con la nota prot. n. 316848 del 30.07.2018, assunta al prot. n. 56957 del 30.07.2018, la Regione del Veneto ha comunicato che, persistendo la mancanza di indirizzi chiari ed inequivocabili da parte dello Stato utili a definire il percorso amministrativo per riconoscere la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184 – ter del Testo Unico Ambientale, le autorità competenti non possano dare corso all’istruttoria, ma solo prorogare i provvedimenti vigenti, previa estensione delle garanzie finanziarie;

Premesso che:

- i. con Decreto prot. n. 50209 del 18.08.2010 è stato rilasciato il provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale;
- ii. con istanza assunta al prot. n. 55007 del 19.07.2018 l’impresa ha chiesto il rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 76413 del 16.09.2014 (Determinazione n. 2568/2014), come modificato dal provvedimento prot. n. 102869 del 16.12.2015 (Determinazione n. 3604//2015), in scadenza il 31.01.2019;
- iii. con nota prot. n. 66379 del 11.09.2018 la scrivente Amministrazione ha comunicato, in attesa di indirizzi chiari ed inequivocabili da parte dello Stato utili a definire il percorso amministrativo per riconoscere la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184 – ter del Testo Unico Ambientale, ed evidenziando che il processo di recupero, previsto dall’ autorizzazione prot. n. 76413 del 16.09.2014, prevede per i CER 16.01.03 e 16.01.22 una cessazione della qualifica di rifiuto rientrante tra quelle da valutare “caso per caso”, l’avvio del procedimento di cui all’istanza prot. n. 55007 del 19.07.2018 che si concluderà, salvo verifica della documentazione, con un provvedimento di proseguo temporaneo dell’attività in essere;
- iv. con la medesima nota di cui al precedente punto questa Amministrazione, al fine di verificare l’assenza di situazioni ostative al proseguimento dell’attività, ha chiesto il completamento della documentazione trasmessa con la seguente:
 - a) Rinnovo della polizza fidejussoria in essere per almeno ulteriori tre anni;
 - b) Copia del Certificato incendi in corso di validità;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non sussistenza della delega di funzioni con trasferimento dei poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;
 - d) Dichiarazione del titolo di godimento dell’area e degli immobili;
 - e) Dichiarazione del titolo di godimento dei macchinari utilizzati nel trattamento dei rifiuti
 - f) Valutazione d’impatto acustico, verificato che il comune di Fossò ha approvato con Deliberazione C.C. n. 65 del 21.11.2014, esecutiva dal 06.02.2015, la classificazione acustica del territorio;
- v. con nota, assunta ai prot. n. 75843 e 75844 del 12.10.2018, l’impresa “in merito alla sospensione delle valutazioni relative al rilascio di end of waste non previste dal D.M. 05.02.1998 fino ad intervenuti chiarimenti normativi o indicazioni provenienti dalla Regione Veneto, comunica di essere attualmente autorizzata con Determinazione 2568/2014 del 16.09.2014 all’operazione R3 “selezione e cernita per l’ottenimento di materie prime secondarie costituite da pneumatici riutilizzabili”, e chiede in linea con gli orientamenti regionali di autorizzare il proseguo dell’attività in essere”, ha trasmesso inoltre copia della documentazione richiesta ed in particolare:
 - a) Copia della nota prot. n. U.0017354 del 17.07.2017 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia ha comunicato il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi fino al 09.05.2022;

- b) Copia dell'atto di compra-vendita del terreno sul quale è ubicato l'impianto;
 - c) Copia dei contratti di acquisto e di leasing dei macchinari utilizzati;
 - d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal sig. Candian Lorenzino (Legale rappresentante dell'impresa) di non sussistenza della delega di funzioni con trasferimento dei poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;
 - e) Copia della valutazione acustica redatta dallo studio Mazzero;
- vi. con nota prot. n. 77260 del 18.10.2018 questa Amministrazione ha inviato ad Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia copia della valutazione acustica trasmessa dall'impresa, chiedendo di esprimere un parere in merito;
 - vii. con nota prot. n. 81501 del 07.11.2018 questa Amministrazione ha chiesto a Veritas S.p.A., quale gestore della pubblica fognatura, copia dell'atto di assenso per lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto in argomento;
 - viii. con nota prot. n. 85826 del 23.11.2018, Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso copia del parere n. 128/RU/18 da cui si evince che *"per completezza si ritiene opportuno svolgere un'ulteriore valutazione, in corrispondenza del ricettore in classe V situato a sud – ovest del capannone della Nuova Ecologia 200, che può risentire dell'impatto derivante da eventuali attività interne al capannone, in particolare se svolte a portone aperto, oltre che della rumorosità prodotta dall'impianto di aspirazione"*
 - ix. con note assunte ai prot. n. 91912 - 91916 del 14.12.2018 e 94568 del 24.12.2018 l'impresa ha inviato, per conoscenza, copia della documentazione necessaria per il rilascio dell'Atto di Assenso di Veritas S.p.A.;
 - x. con nota assunta al prot. n. 1041 del 07.01.2019 Veritas S.p.A. ha trasmesso copia dell'Atto di Assenso prot. n. 1271/2019 per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.;
 - xi. con provvedimento prot. n. 5753 del 25.01.2019 la scrivente Amministrazione ha prorogato, lasciandone invariate le prescrizioni e le indicazioni, la scadenza del provvedimento prot. n. 76413 del 16.09.2014 e smi (Determinazione n. 2568/2014) al 31.12.2019. Ha prescritto inoltre la presentazione di una nuova valutazione acustica che tenga in considerazione delle osservazioni di Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia espresse nel parere n. 128/RU/18;
 - xii. con nota assunta al prot. n. 7925 del 05.02.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia ha trasmesso copia del verbale di sopralluogo effettuato in data 29.01.2019, congiuntamente a personale di Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, al fine di verificare lo stato autorizzativo relativo al Certificato di Prevenzione incendi (di seguito CPI) aggiornato con lo stato dell'autorizzazione prot. n. 76413 del 16.09.2014. Dal sopralluogo è emerso che l'impresa non ha dato seguito agli adeguamenti impiantistici antincendio previsti e pertanto il CPI non è stata aggiornato. In tal senso, si è chiesto al gestore di presentare entro 20 gg un progetto aggiornato degli impianti antincendio e a presentare entro 120 gg a completamento dei lavori una SCIA. Nel frattempo, l'impresa dovrà aumentare la squadra antincendio diurna ad un numero non inferiore a 4 unità ed installare, entro 60 gg, un sistema di telecamere perimetrali e termocamere interne ed esterne all'impianto. Tale sistema dovrà essere collegato con il costruendo sistema antincendio;
 - xiii. con nota prot. n. U0003734 del 07.02.2019, assunta al prot. n. 9037 del 08.02.2019, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia ha comunicato che il Certificato di Prevenzione Incendio è sospeso;
 - xiv. con nota prot. n. 12417 del 20.02.2019 la scrivente Amministrazione, richiamato il verbale di sopralluogo assunto al prot. n. 7925 del 05.02.2019, ha diffidato l'impresa a:
 - a) effettuare l'attività di recupero rifiuti in conformità al D.Lgs. 152/2006 ed alle prescrizioni autorizzative;
 - b) realizzare gli adeguamenti impiantistici antincendio di cui al verbale di sopralluogo del 29.01.2019;
 - c) esercire, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al precedente punto, l'attività di gestione rifiuti in conformità alle misure cautelative prescritte nel verbale di sopralluogo del 29.01.2019;
 - d) a trasmettere un Piano di Sicurezza aggiornato alle misure cautelative di cui al verbale di sopralluogo del 29.01.2019;
 - e) trasmettere, entro 10 giorni dall'avvenuto rilascio, copia del CPI aggiornato;
 - xv. con nota assunta al prot. n. 14377 del 28.02.2019 l'impresa, in ottemperanza al punto 3 del provvedimento prot. n. 5753 del 25.01.2019 ha trasmesso copia di una nuova valutazione acustica;
 - xvi. con nota assunta al prot. n. 17125 del 12.03.2019 l'impresa ha trasmesso, in ottemperanza al punto 4 della diffida prot. n. 12417/2019, copia del Piano di Sicurezza aggiornato;

- xvii. con nota prot. n. 16054 del 07.03.2019 questa Amministrazione ha inviato ad Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia copia della valutazione trasmessa dall'impresa, chiedendo di esprimere un parere in merito;
- xviii. con nota assunta al prot. n. 21229 del 26.03.2019 Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso copia del parere n. 53/RU/19 da cui si evince che *“le valutazioni riportate (...) forniscono i chiarimenti richiesti nel precedente parere 18/RU/18. I risultati evidenziano, con ragionevole margine di sicurezza, che l'attività (...) svolta nelle condizioni presenti durante le misure, non comporta il superamento dei limiti di inquinamento acustico.”*;
- xix. con nota del 30.04.2019, assunta al prot. n. 28896 del 30.04.2019, trasmessa alla città Metropolitana di Venezia per conoscenza, l'impresa ha chiesto a Veritas S.p.A. in relazione all'atto di assenso prot. n. 1271 del 07.01.2019 ed agli adempimenti in esso previsti, una proroga per la realizzazione delle opere ed in particolare per gli interventi per l'allestimento del pozzetto di alloggiamento della valvola di intercettazione rapida del flusso in fognatura oltreché per l'installazione di un misuratore magnetico. La richiesta di proroga è legata alla progettazione dell'intervento di rivisitazione dell'impianto fisso di estinzione incendi a servizio dell'attività dell'impianto, da sottoporre a successiva approvazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia;
- xx. con nota prot. n. 30918 del 09.05.2019 la scrivente Amministrazione ha chiesto a Veritas S.p.A. di comunicare le proprie decisioni in merito alla richiesta di proroga richiesta con la nota di cui al punto precedente;
- xxi. con nota prot. n. 45578/2019, assunta al prot. n. 34440 del 27.05.2019, Veritas S.p.A. ha comunicato di concedere una proroga al 31.08.2019 per la realizzazione degli interventi di cui alla nota del 30.04.2019;
- xxii. con nota, assunta al prot. n. 42522 del 27.06.2019, l'impresa in relazione alla diffida prot. n. 12417 del 20.02.2019, ha comunicato che in data 07.05.2019 ha presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia la pratica per l'adeguamento del sistema antincendio. Ha comunicato inoltre che con nota prot. n. U.0013392 del 14.05.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia ha trasmesso parere favorevole al progetto presentato ed al crono programma ad esso allegato;
- xxiii. con nota assunta al prot. n. 46852 del 16.07.2019 l'impresa, in ottemperanza al parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia prot. n. U.0013392 del 14.05.2019, ha comunicato che ha provveduto ad installare un sistema di telecamere perimetrali e termocamere interne ed esterne all'impianto a sorveglianza degli stoccaggi di rifiuti. Ha comunicato inoltre che si sta adoperando per la definizione del capitolato di spesa;
- xxiv. con nota assunta al prot. n. 63642 del 03.10.2019 l'impresa ha comunicato che non ha ancora potuto adempiere alle prescrizioni dell'atto di assenso prot. n. 1271 del 07.01.2019 in quanto i lavori afferenti ai presidi antincendio non sono ancora conclusi, ed ha chiesto a Veritas S.p.A. un'ulteriore proroga di 4 mesi per la conclusione dei lavori;
- xxv. con nota prot. n. 77389 del 04.12.2019 la scrivente Amministrazione ha dato atto della modifica del quadro normativo introdotto dalla L. n. 128 del 02.11.2019 che ha modificato l'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 “cessazione della qualifica di rifiuto”; la suddetta Legge definisce che “in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
- xxvi. con la nota di cui al precedente punto la scrivente Amministrazione, atteso che il rinnovo del provvedimento prot. n. 76413 del 16.09.2014 smi per quanto riguarda i CER 160103 e 160102 rientra nelle casistiche sopra menzionate e che al momento l'impresa non ha concluso né i lavori prescritti per l'allacciamento alla rete fognaria né quelli relativi all'ottenimento del parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco (Diffida prot. n. 12417 del 20.02.2019), ha comunicato la necessità di presentare una nuova istanza completa di una relazione redatta ai sensi dell'art 184 ter per i suddetti CER. Questa Amministrazione ha inoltre precisato che l'istanza assunta al prot. n. 55007 del 19.07.2018 è da ritenersi archiviata e che per il rinnovo del provvedimento 76413 del 16.09.2014 smi saranno richiesti l'Atto di Assenso di Veritas S.p.A. ed il parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Venezia; si è dato atto, inoltre, che l'attività è garantita fino al

- 10.10.2028 dalla polizza fidejussoria n. 0397408239 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. e che pertanto l'impresa, nelle more del rilascio del rinnovo del provvedimento prot. n. 76412 del 16.09.2014 smi, può continuare a svolgere l'attività in conformità alle prescrizioni in esso contenute;
- xxvii. con nota prot. n. 110493/2019, assunta al prot. n. 80123 del 17.12.2019, Veritas S.p.A. ha comunicato che ha concesso una ulteriore proroga al 31.01.2020 per la conclusione degli interventi di adeguamento all'Atto di Assenso n. 1271 del 07.01.2019;
- xxviii. con istanza assunta al prot. n. 80324 del 18.12.2019 l'impresa ha chiesto il rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 76413 del 16.09.2014 smi. Alla domanda, facendo riferimento alla documentazione non in possesso all'Amministrazione, ha allegato la seguente:
- a) stato di avanzamento delle opere di conformità dell'impianto agli adempimenti prescritti dall'atto di assenso di Veritas S.p.A. n. 1271 del 07.01.2013 e dalla diffida della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 12417 del 20.02.2019;
 - b) una relazione ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla L. n. 128 del 02.11.2019, nella quale si chiede la conferma delle operazioni R3 per i CER 160103 e 160122 e se ne descrivono le modalità di gestione e di cessazione di rifiuto;
 - c) una dichiarazione di conformità dell'impianto di videosorveglianza allarmata e termica alla regola d'arte;
- xxix. con nota assunta al prot. n. 11336 del 25.02.2020 l'impresa ha comunicato che i lavori per l'adeguamento dei presidi antincendio hanno avuto inizio e continueranno fino a circa la fine di maggio. Ha comunicato inoltre che alcune aree esterne relative all'attività di recupero rifiuti subiranno delle modifiche per consentire i suddetti lavori;
- xxx. con nota prot. n. 12585 del 03.03.2020 la scrivente Amministrazione ha comunicato che ogni variazione, seppur temporanea delle aree di trattamento dei rifiuti deve essere oggetto di preventiva istanza completa delle modifiche da apportare;
- xxxi. con nota assunta al prot. n. 12847 del 04.03.2020 l'impresa ha comunicato che le attività di recupero rifiuti (stoccaggio) svolte sulle aree interessate dai lavori di adeguamento dei presidi antincendio saranno sospese per il tempo necessario alla conclusione dei lavori;
- xxxii. con nota prot. n. 19420 del 09.04.2020 questa Amministrazione ha avviato il procedimento volto al rinnovo del provvedimento prot. n. 76413 del 16.09.2014 come modificato dai provvedimenti prot. n. 102869 del 16.12.2015 e 5753 del 25.01.2019 e contestualmente, data l'approvazione da parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" ha chiesto l'integrazione della documentazione agli atti con la seguente:
- a) una relazione tecnica dettagliata secondo le indicazioni del documento SNPA "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste";
 - b) evidenza di aver concluso i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e di aver protocollato idonea SCIA presso il Comando Provinciale di Venezia dei Vigili Del Fuoco;
 - c) evidenza di aver concluso i lavori di cui all'Atto di Assenso di Veritas S.p.A. prot. n. 1041 del 07.01.2019 inviando copia della avvenuta protocollazione di quanto previsto al punto b) del suddetto Atto di Assenso.
- Si ribadisce inoltre, quanto già comunicato con nota prot. n. 77389 del 04.12.2019, ossia che l'attività in essere è garantita fino al 10.10.2028 dalla polizza fidejussoria n. 0397408239 emessa da HDI Assicurazioni, e che pertanto, nelle more del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 76413 del 16.09.2014 s.m.i, l'attività può continuare ad essere svolta in conformità alle prescrizioni in essa contenute;
- xxxiii. con la medesima nota di cui al precedente capoverso questa Amministrazione ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L. 241/1990 art. 14 comma 1, una Conferenza dei Servizi asincrona;
- xxxiv. con nota assunta al prot. n. 22022 del 30.04.2020 Veritas S.p.A ha trasmesso copia della nota prot. n. 31986 del 27.04.2020 con la quale ha confermato la validità dell'Atto di Assenso prot. n. 1271 del 07.01.2019;
- xxxv. con nota assunta al prot. n. 24515 del 15.05.2020 l'impresa ha comunicato:
- a) di rinunciare all'operazione R3 condotta sui CER 160103 e 160122 e di continuare pertanto le sole attività di R12 e R13;
 - b) che i lavori di adeguamento della rete fognaria all'atto di assenso n. 1271 del 07.01.2020 sono conclusi e che con nota prot. n. 31986/2020 Veritas S.p.A ha confermato la validità del Atto di Assenso prot. n. 1271 del 07.01.2019;

c) che i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, dopo un periodo di sospensione a causa del periodo emergenziale per il Covid – 19, sono ripresi e quasi conclusi. In tal senso si chiede una proroga al 30.07.2020 per la consegna dell'evidenza dell'avvenuta conclusione dei lavori e la protocollazione della SCIA al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia;

xxxvi. con nota prot. n. 26333 del 27.05.2020 la scrivente Amministrazione dopo aver preso atto della rinuncia alle attività R3, della conferma dell'Atto di Assenso prot. n. 1271 del 07.01.2019 e della richiesta di proroga al 30.07.2020 per la conclusione dei lavori relativi all'adeguamento dell'impianto antincendio e la presentazione della relativa SCIA, ha comunicato che la suddetta proroga è concessa ed ha invitato gli Enti ad esprimere, nei venti giorni successivi al completamento della documentazione e per quanto di competenza, il proprio parere in relazione ad eventuali condizioni ostative al rinnovo del provvedimento prot. n. 79548 del 16.09.2014 smi;

xxxvii. con nota assunta al prot. n. 38602 del 03.08.2020 l'impresa ha comunicato che i lavori di adeguamento sono terminati in data 29.07.2020 e che, alla stessa data è stata protocollata presso il SUAP del Comune di Fossò la SCIA per gli impianti e gli edifici soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi;

xxxviii. con nota assunta al prot.n. 56420 del 03.11.2020 l'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso copia della annotazione di Servizio del 27.10.2020 conseguente al sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 17.09.2020 e al successivo controllo documentale, evidenziando che non sono emerse irregolarità;

xxxix. con nota assunta al prot. n. 61970 del 30.11.2020 l'impresa ha trasmesso copia della planimetria "Lay out Aut. Esercizio" aggiornata in conformità ai lavori eseguiti che hanno comportato, a seguito della realizzazione del locale pompe antincendio fuori terra, lo spostamento dell'area dedicata ai mezzi in sosta ed in attesa di scarico e lo spostamento di circa 1m delle aree esterne di stoccaggio dal muro perimetrale del capannone per il passaggio delle tubazioni;

xl. con la medesima nota di cui sopra l'impresa ha comunicato anche il cambiamento, in planimetria, della denominazione dell'area "pre-accettazione" a "pre-stoccaggio": i rifiuti conferiti in quest'area sono già stati accettati a seguito della verifica documentale e fotografica, ma in attesa di ulteriore accertamento analitico;

xli. con nota assunta al prot. n. 65501 del 16.12.2020 l'impresa ha trasmesso copia del certificato ISO 14001:2015 n. 158560-2014, valido fino al 07.07.2023, per l'"Erogazione di servizi di raccolta, trasporto ed intermediazione di rifiuti speciali pericolo e non pericolosi. Stoccaggio provvisorio e recupero mediante selezione manuale e meccanica di rifiuti speciali non pericolosi – IAF 39, 24";

Ritenuto di stralciare l'operazione R3 da quelle autorizzate e confermare la potenzialità di trattamento giornaliera di 95 tonn/g per le attività R12;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fidejussoria n. 0397408239 emessa da HDI Assicurazione S.p.A. con scadenza il 10.10.2028. e dalla polizza RCI n. 183-76214724-30010 emessa da HDI Assicurazione S.p.A., per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 08.02.2021;

Dato atto che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO14001:2015, con scadenza il 07.07.2023, per l'"Erogazione di servizi di raccolta, trasporto ed intermediazione di rifiuti speciali pericolo e non pericolosi. Stoccaggio provvisorio e recupero mediante selezione manuale e meccanica di rifiuti speciali non pericolosi – IAF 39, 24";

Visto che con nota prot. 55007 del 19.07.2018 l'impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, prot. 66379 del 11.09.2018, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Visto che con prot. 4491 del 28.01.2021 è stato rilasciato all'impresa Nuova Ecologica 2000 Srl ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto;

Dato atto che con nota acquisita con prot. 11292 del 05.03.2021 l'impresa Nuova Ecologica 2000 Srl ha trasmesso il Piano di Gestione Operativa aggiornato come prescritto al punto 10 del provvedimento prot. 4491 del 28.01.2021;

Visto che con nota acquisita con prot. 20290 del 23.04.2021 l'impresa Nuova Ecologica 2000 Srl ha segnalato alcuni refusi nel provvedimento sopracitato;

Dato atto che per mero errore materiale sono state riportati i seguenti errori nel provvedimento sopracitato :

- a) nella tabella al punto 19 dell'autorizzazione è stato indicato erroneamente il CER 160109 anziché 160119, ed è stato omesso nella descrizione del CER 120102 " di materiali ferrosi";

- b) nella tabella allegata al provvedimento sono stati indicati erroneamente il CER 03010 anziché 030105, il CER 040201 anziché 040221, il CER 160107 anziché 160117 e sono state non correttamente compilate le colonne relative alle operazioni R12^{EL-ACC-DR-RV-MI} e R12^{MI};
- c) al punto 29 è stato erroneamente indicato il CER 200136 non previsto tra i rifiuti in ingresso in impianto;

Ritenuto di rettificare gli errori materiali sopra riportati

DETERMINA

1. La presente autorizzazione annulla e sostituisce la precedente prot. 4491 del 28.01.2021.
2. L'impresa NUOVA ECOLOGICA 2000 S.r.l. (C.F. 02357250279), con sede legale in Via VII[^] Strada 9 in comune di Fossò (Ve), è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via VII[^] Strada 9 in comune di Fossò (Ve) per le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti, consistenti nella selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee, miscelazione e riduzione volumetrica nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento ha validità **fino al 30.01.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto al punto successivo.
5. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 15096 del 25.03.2021 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
6. **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001:2015, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
7. L'impresa è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento una appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
8. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
9. La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
10. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

RIFIUTI

11. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R12^{SC}**: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento
 - R12^{EL}**: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;
 - R12^A**: Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

- R12^M**: Miscelazione intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato al punto 19, al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;
- R12^{RV}**: Riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
- R12^{DR}**: Disimballaggio/riconfezionamento;
- R13**: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;
- D15**: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.
12. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni, effettuabili nelle aree specificate nella planimetria **allegata** (allegato 1), sono quelle individuate nella **tabella allegata "rifiuti conferibili"** (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento.
13. La capacità complessiva della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **400 tonn**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 53.
14. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti, per le operazioni R12 autorizzate, non può superare le **95 tonn/giorno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

15. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
16. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti, di cui alla tabella che segue, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie.

Codice CER	Descrizione	R12 ^{SC}	Frazione Ottenute
12.01.05	Limatura e trucioli di materiale plastico	Separazione delle diverse qualità di polimeri	Diverse qualità di polimeri (ABS – PET – PS _
15.01.06	Imballaggi misti	Separazione delle diverse frazioni merceologiche	Carta e cartone, legno, vetro, plastica,
16.01.03	Pneumatici fuori uso	Separazione dei diversi tipi di pneumatico	Pneumatici di autoveicolo, di autocarro,
16.01.22	Pneumatici fuori uso con cerchio	Separazione dei diversi tipi di pneumatico	Pneumatici di autoveicolo, di autocarro
17.04.11	Cavi elettrici	Separazione delle diverse tipologie di cavi in funzione dell'anima (se di rame o altri metalli)	Diverse tipologie di cavi
17.09.04	Rifiuti misti da demolizione, limitatamente ai rifiuti di natura lapidea	Separazione delle diverse frazioni merceologiche	Carta e cartone, legno, vetro, plastica,
20.03.07	Rifiuti ingombranti limitatamente a beni di consumo (non Raee)	Disassemblaggio per l'ottenimento delle diverse frazioni merceologiche	Carta e cartone, legno, vetro, plastica,

17. Le frazioni ottenute saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19XXXX ed in particolare:

Codice Cer	Descrizione
------------	-------------

16.01.03	Peumatici fuori uso (selezionati manualmente)
19.12.01	Carta e cartone
19.12.02	Metalli ferrosi
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma (Pneumatici trattati meccanicamente)
19.12.04	Plastica e gomma (Pneumatici trattati con schiacciaruote)
19.12.04	Plastica e gomma (intesa come plastica)
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19.12.08	Prodotti tessili
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

18. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
19. L'operazione di R12^M, consistente nella miscelazione, è consentita, per i rifiuti in seguito riportati, nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico:

Codice Cer	Descrizione
Rifiuti di Plastica	
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07.02.13	Rifiuti plastici
12.01.05	Limatura e trucioli di materiale plastico
15.01.02	Imballaggi in plastica
16.01.19	plastica
17.02.03	plastica
19.12.04	Plastica e gomma (intesa come plastica)
20.01.39	plastica
Rifiuti di Legno	
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
15.01.03	Imballaggi in legno
17.02.01	legno
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
Rifiuti Tessili	
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plasomeri)
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
19.12.08	Prodotti tessili
20.01.10	Abbigliamento
20.01.11	Prodotti tessili
Rifiuti Cellulosici	
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
19.12.01	carta e cartone
20.01.01	carta e cartone
Rifiuti ferrosi	
12.01.01	Limatura e trucioli di materiale ferrosi

12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi
15.01.04	Imballaggi metallici
16.01.17	Metalli ferrosi
17.04.05	Ferro e acciaio
19.12.02	Metalli ferrosi

20. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19XXXX e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine.
21. Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito dei raggruppamenti saranno attribuiti i seguenti codici CER: per i rifiuti plastici CER 191204, per i rifiuti legnosi CER 191207, per i rifiuti tessili CER 191208, per i rifiuti cellulosici CER 191201, per i rifiuti ferrosi CER 191202.
22. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
 - le operazioni di miscelazione sono condotte con la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
 - dalla registrazioni sul registro di carico/scarico, di cui all'art. 190 del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di recupero;
 - le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.;
 - non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere effettuati solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
23. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettano il successivo recupero presso gli impianti di destinazione.
24. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
25. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

26. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

27. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto

28. I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti
29. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- CER 160214, 160216: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
30. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
31. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell'Attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 c. 2 del D.Lgs. 49/2014.
32. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
33. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
34. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 13, sono identificati con CER 19.12.XX. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13 Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
35. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.
36. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
37. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
38. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
39. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

40. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
41. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
42. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo

Prescrizioni relative allo stoccaggio

43. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
44. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
45. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
46. Nelle zone destinate allo stoccaggio dei cassoni su piazzale esterno la superficie effettivamente destinata allo stoccaggio dovrà essere delimitata. In queste aree possono essere stoccati unicamente cassoni opportunamente dotati di sistemi di copertura e disposti in modi da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
47. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere mantenute sgombri, in modo che la movimentazione dei rifiuti non renda necessario lo spostamento di altri rifiuti che bloccano l'accesso.
48. I cassoni utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
49. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
50. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
51. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.
52. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
53. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 4 metri all'interno e i 6 metri all'esterno e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
54. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
55. La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.

56. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
57. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
58. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
59. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

60. E' autorizzata, ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06, l'emissione in atmosfera proveniente dal camino n. 1
61. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. diminuite del 30%. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camini	Provenienza effluente	inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Reparto di selezione e cernita dei rifiuti	Polveri	600

62. La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 66 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.
63. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
64. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto.
65. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
66. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento.
67. Gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo D.Lgs. 152/06.S

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

68. L'impresa deve rispettare le prescrizioni riportate nell'Atto di Assenso n. 1271 del 07.01.2019 (allegato 3), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

DISPOSIZIONI GENERALI

69. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle prescrizioni dell'ULSS 13 (ora ULSS 3) trasmesse con nota prot. n. 28457 del 29.04.2011:
 - a) Non deve essere consentito l'accesso di terzi nell'area di vendita;
 - b) Devono essere adottati accorgimenti sulle emissioni dei gas di scarico nell'area di accettazione.
70. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
71. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le

attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

72. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
73. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
74. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006.
75. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
76. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
77. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
78. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
79. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
80. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
81. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
82. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
83. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
84. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
85. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.

86. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
87. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di Fosso' (Ve) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
88. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
89. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
90. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
91. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
92. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta NUOVA ECOLOGICA 2000 S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, all'Arpav - Dipartimento provinciale di Venezia, al Comune di Fosso' (Ve), all'ARPAV UO Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti presso il "Dipartimento Rischi fisici e tecnologici", all'ULSS 3, al Comando provinciale dei VVF ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente